



Tribunale di Siena

Decreto n. 40

Oggetto: disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria fino al 31.1.2021.

Il Presidente del Tribunale

visti gli artt. 23 e 24 d.l. n. 137/2020 concernenti l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica allo stato fissata fino al 31.1.2021 e le previsioni contenute nel d.p.c.m. 24.10.2020;

lette le linee guida agli uffici giudiziari adottate dal C.S.M. nella seduta del 4.11.2020 relative ai diversi profili organizzativi ed ordinamentali finalizzati a semplificare l'attività degli uffici impegnati nella gestione dell'emergenza;

rilevato che alla luce dei suddetti interventi normativi e paranomativi, occorre, da un lato, contenere e ridurre le forme di contatto personale che possano favorire il propagarsi dell'epidemia e, da un altro lato, assicurare la continuità del servizio giustizia;

ritenuto che, in vista di tali finalità, si rende necessaria, in esito ad una procedura partecipata e nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni magistrato, l'adozione delle disposizioni organizzative nel seguito indicate:

DISPONE

1. Relativamente alla sezione civile

1.1. I magistrati potranno, nei casi consentiti dalla legge, disporre l'udienza a trattazione scritta come prevista dall'art. 221 comma 4 l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella l. 17 luglio 2020 n. 77. Segnatamente il presidente del collegio o il giudice monocratico potranno disporre lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Dovrà darsi comunicazione alle parti della modalità prescelta almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza; sarà assegnato alle parti un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte; ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi. I suddetti termini non sono da considerarsi perentori. Laddove vi sia la necessità di contraddire sulle richieste o documenti allegati da una delle parti, lo si potrà fare in un termine preventivamente assegnato dal giudice, da indicarsi preferibilmente in dieci giorni, scaduto il quale si potrà decidere con piena cognizione di causa, in rito o nel merito, in via interlocutoria o definitiva, previa, se del caso, assegnazione di termini rituali, quali quelli per le memorie ex art. 183 c.p.c., ex art. 190 c.p.c. ecc. Nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico delle note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c. I magistrati utilizzeranno un modello unico di decreto di trattazione scritta alla luce di quanto previsto nella delibera adottata dall'Assemblea plenaria del C.S.M. in data 26.3.2020 recante "Nuove linee guida su emergenza Covid 19".

1.2. Per i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione scritta e nei quali è prevista la comparizione delle parti e/o del CTU, i Presidenti del Collegio o i giudici monocratici potranno predisporre, ove possibile e consentito dalla legge, lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto con il programma Teams, come indicato dal Direzione Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia. Il giudice, in tale ipotesi, potrà partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. In ogni caso dovranno essere adottate modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, dovendosi altresì tener conto delle indicazioni contenute nella delibera adottata dall'Assemblea plenaria in data 26.3.2020 recante "Nuove linee guida su emergenza Covid 19" nonché del modello di protocollo predisposto congiuntamente dal C.S.M. e dal C.N.F. In qualsiasi caso di malfunzionamento del sistema con conseguente inidoneità a garantire la pienezza del contraddittorio, ipotesi concretamente prevedibile dato che la rete potrebbe non supportare il contemporaneo avvio di più udienze da remoto imposto dalla previsione che il giudice sia presente in ufficio, verrà disposto il rinvio dell'udienza ad altra data. Anche per la trattazione da remoto verrà utilizzato un unico modello di decreto.

1.3. Con specifico riferimento alla fase presidenziale dei procedimenti in materia di famiglia, per le separazioni consensuali si procederà con trattazione scritta; segnatamente con apposito decreto il presidente, nel confermare la data di udienza già fissata o nel fissare l'udienza di comparizione, invita i coniugi a fare pervenire entro la suddetta data, una dichiarazione sottoscritta con firma autenticata dal difensore nella quale dichiarano che, sebbene invitati, non intendono riconciliarsi e confermano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Per le procedure contenziose (divorzi o separazioni giudiziali), verrà mantenuta l'udienza già fissata con la comparizione personale delle parti nel rispetto delle regole di distanziamento sociali e di tutte le altre misure precauzionali previste nel presente decreto; solo ove ciò non sia possibile o in presenza di una richiesta in tal senso avanzata da una o da entrambe le parti, si procederà con trattazione da remoto.

1.4. In tutte le ipotesi in cui i difensori chiedano la partecipazione fisica all'udienza e l'istanza venga rigettata dal magistrato, si dovrà prevedere un rinvio a data successiva al 31.1.2021.

1.5. Per i procedimenti per i quali non è possibile la trattazione scritta o tramite collegamento da remoto ed anche in tutte le ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile la trattazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza, le udienze saranno celebrate a porte chiuse. Ogni causa sarà fissata ad orario determinato e differenziato dalle altre, in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate alla causa in trattazione; l'accesso in aula dovrà essere consentito solo alle persone effettivamente interessate alla trattazione, le quali dovranno presentarsi puntualmente all'orario fissato; dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra le persone ammesse in aula d'udienza ed assicurata un'adeguata areazione della stessa. Sono stati forniti a tutti i giudici i dispositivi di protezione individuale nonché appositi pannelli divisorii in plexiglass che verranno posizionati sulla scrivania onde garantire, anche nel corso delle udienze, il rispetto delle misure in tema di distanziamento sociale; inoltre le parti ed i loro difensori, potranno partecipare all'udienza solo indossando i suddetti dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Nello svolgimento delle attività di udienza, pubbliche o camerali, i magistrati dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute nel verbale del medico competente già trasmesso con particolare riferimento al rispetto del distanziamento obbligatorio ed alla conseguente compresenza massima di persone consentita in ciascun ambiente.

1.6. Per tutti i procedimenti che non possono essere trattati per iscritto o con collegamento da remoto e per i quali non possono essere garantite le condizioni di sicurezza dovrà essere disposto, sempre in via telematica e con decreto adottato fuori udienza, il rinvio dell'udienza a data successiva al 31.1.2021, tenendo conto dei criteri di priorità vigenti.

1.7. Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, preferibilmente con collegamenti da remoto con modalità che garantiscano la segretezza della discussione ed impediscano la visibilità da parte di terzi, in base a quanto previsto dall'art. 83 comma 12-quinquies D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020.

1.8. Il deposito di atti deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020 convertito nella L. 27/2020). Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. n. 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83 comma 11 D.L. n.18/2020) (www.pst.giustizia.it - Portale servizi online Uffici Giudiziari) o tramite pagamento a mezzo di modello F23. La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento. A quanto detto consegue che è temporaneamente soppressa l'alternativa della iscrizione della causa o della costituzione cartacea ex art. 16 bis del D.L. 18/10/2012, n. 179.

2. Relativamente alla sezione penale

2.1. Tutti i processi si svolgeranno a porte chiuse ex art. 472 comma 3 c.p.p. e con la presenza unicamente delle parti private interessate al procedimento in trattazione.

2.2. I giudici, le parti e l'assistente di udienza dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine). I giudici, le parti e l'assistente di udienza saranno posizionati in modo da rispettare il distanziamento sociale.

2.3. I processi saranno chiamati ad una distanza temporale in modo da evitare la contemporanea presenza, anche nei pressi dell'aula di udienza, di persone non interessate al processo in trattazione.

2.4. I testimoni e gli imputati/indagati non potranno accedere all'interno del palazzo di giustizia se non 10 minuti prima dell'inizio del processo a cui sono interessati; i soli difensori potranno attendere la chiamata della propria udienza all'interno del palazzo rispetto delle regole di distanziamento sociale ed evitando qualsiasi assembramento davanti all'aula di udienza o in altri luoghi del palazzo.

2.5. La partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia, cautelare, fermate o arrestate, deve avvenire, ove possibile tramite video conferenza o collegamento da remoto.

2.6. Nelle udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute con collegamento da remoto con le modalità indicate nell'art. 23 comma 5 d.l. n. 137/2020.

2.7. Nei processi chiamati in prima udienza, qualora essi non siano già scaglionati in orari, sarà trattato un massimo di 10 processi ogni ora; i presidenti del collegio e i giudici monocratici comunicheranno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena i processi inseriti in ogni fascia oraria. I difensori avranno cura di entrare in aula uno alla volta e nelle attese dovranno rispettare il distanziamento sociale assicurato dagli ampi spazi esistenti all'esterno delle aule di

udienza. Si auspica, in ogni caso, la presenza in aula di un numero quanto più limitato possibile di difensori grazie alla collaborazione della classe Forense ed alle deleghe che potranno essere conferite ad alcuni soltanto dei difensori che dovranno partecipare all'udienza onde evitare qualsiasi possibilità di assembramento nei pressi delle aule di udienza.

2.8. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.l. n. 137/2020 è consentito fino al 31.1.2021 il deposito di atti, documenti ed istanze (non i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415 bis c.p.p.) mediante PEC seguendo le indicazioni del Direttore Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento allegato. Si indica nel seguito la PEC dedicata a tale servizio (l'attivazione verrà comunicata non appena resa possibile dal Ministero): depositoattipenali.tribunale.siena@giustiziacert.it

3. Relativamente agli uffici del Giudice di Pace.

3.1. Le disposizioni sopra indicate varranno, in quanto applicabili, anche per la celebrazione delle udienze civili e penali dinanzi al Giudice di Pace.

3.2. I giudici dovranno, in ogni caso, adottare disposizioni organizzative idonee ad evitare la creazione di assembramenti nell'aula di udienza o in prossimità della stessa. In particolare i procedimenti civili e penali dovranno essere trattati nell'ambito di fasce orarie prestabilite o anche fissate il giorno stesso dell'udienza con avviso dinanzi all'aula di udienza ed all'ingresso del palazzo, disponendo, tramite il personale di vigilanza, che non sia consentito a parti o testimoni l'accesso se non in prossimità dell'orario fissato; logicamente l'accesso deve invece rimanere libero per gli avvocati.

3.3. Con specifico riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Montepulciano, non essendovi un servizio di vigilanza ed essendovi un unico ingresso per l'accesso agli uffici ed all'aula di udienza, a tutela del personale e dell'utenza stessa, è consentita la sosta, in prossimità dell'aula di udienza, di non più di quattro persone contemporaneamente.

3.4. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.l. n. 137/2020 è consentito fino al 31.1.2021 il deposito di atti, documenti ed istanze (non i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415 bis c.p.p.) mediante PEC seguendo le indicazioni del Direttore Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento allegato. Si indica nel seguito la PEC dedicata a tale servizio (l'attivazione verrà comunicata non appena resa possibile dal Ministero):

depositoattipenali.gdp.siena@giustiziacert.it

depositoattipenali.gdp.montepulciano@giustiziacert.it

4. Relativamente a tutta l'attività giurisdizionale.

4.1. Ove non possa essere garantito il rispetto delle norme sul distanziamento, i tirocini formativi potranno continuare a svolgersi con modalità da remoto con eventuale partecipazione a solo alcune attività del magistrato e, ove ciò non sia possibile, con rinvio delle attività non potute svolgere ad epoca successiva al termine dell'emergenza sanitaria.

4.2. Si richiede il rispetto delle previsioni di legge e di quelle contenute nel protocollo in tema di legittimo impedimento a tutela della genitorialità, prevedendo la fissazione di udienze che consentano la conciliazione dell'attività forense con i doveri di cura e con l'esercizio della

genitorialità, dovendosi tenere conto della necessità per molti avvocati di dedicarsi alla cura dei figli minori nonché dovendosi tenere conto degli impedimenti derivanti dallo stato di isolamento fiduciario o di quarantena a causa del Covid-19 delle parti o dei difensori anche nell'ipotesi in cui riguardi una/un figlia/o minorenni o familiare non autosufficiente, o una qualsiasi persona convivente sottoposta a quarantena. Si precisa che all'uopo sarà sufficiente un'autocertificazione da far pervenire in cancelleria anche lo stesso giorno dell'udienza o di ogni altra attività che richiede la presenza del difensore e da integrare successivamente con relativo certificato medico. Il rinvio concesso per l'ipotesi di isolamento fiduciario non potrà essere inferiore al periodo occorrente per poter effettuare il tampone e, comunque, fino alla comunicazione del suo risultato negativo; per quanto riguarda lo stato di quarantena non potrà essere inferiore al medesimo.

4.3. Tutti i magistrati, professionali ed onorari, sono stati già invitati ad installare sul PC portatile o su altri dispositivi il programma Teams per consentire il collegamento da remoto. Si raccomanda, altresì, a tutti gli operatori ed utenti di dotarsi dell'applicativo del quale dovranno conoscersi le modalità operative (utilizzare gli appositi tutorial disponibili sul web), di cui al vademecum per l'utilizzo della stanza virtuale predisposto dal Ministero della Giustizia ed allegato al presente decreto, onde evitare rallentamento dello svolgimento delle udienze da remoto.

5. Relativamente al Personale amministrativo

5.1. Verranno a breve regolamentate, in attuazione dell'accordo nazionale, le modalità di svolgimento del lavoro agile in esito alla mappatura eseguita nei vari uffici ed all'esito dell'interlocuzione con le rappresentanze sindacali.

5.2. Rimangono in vigore tutte le specifiche misure organizzative con riguardo alle modalità di espletamento dei servizi di cancelleria e dei servizi amministrativi facenti capo al Tribunale di Siena, agli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano ed all'Ufficio NEP (in relazione al quale vige altro separato ordine di servizio), che consentano di coniugare il primario obbligo di rispettare le misure precauzionali finalizzate ad evitare il contagio e così tutelare la salute di operatori ed utenti con la necessità di assicurare la continuità dei servizi. In quest'ottica verrà mantenuto il sistema della prenotazione dell'accesso in cancelleria, in via telematica o telefonica attraverso i canali già indicati e gli appositi front office.

Si comunicano:

- Al sig. Presidente della sezione penale
- tutti i magistrati onorari e professionali
- Al Sig. Dirigente Amministrativo
- Al Sig. Procuratore della Repubblica di Siena
- Alla sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena
- Ai Giudici di Pace
- Ai Responsabili degli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano
- Al Coordinatore dell'Ufficio NEP di Siena

E per conoscenza

- al sig. Presidente della Corte d'Appello di Firenze;
- alla VII Commissione del C.S.M.

Siena, 10 novembre 2020

Dott. Roberto Carrelli Palombi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Carrelli Palombi', written over the printed name.